



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **35** Reg. Delibere in data **20/12/2016**

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' PUBBLICA BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
REDIGOLO GINO	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che è necessario provvedere all'affidamento del servizio di gestione calore di alcuni edifici comunali;
- che il Comune di Ponte di Piave è socio storico del Consorzio Bim Piave di Treviso, che detiene la quasi totalità delle quote societarie della totalità delle quote societarie di Bim Piave Nuove Energie S.r.l., assieme ad Asco Holding che ne garantisce la prevalenza quasi totalmente pubblica
- che quest'ultima società esercita l'attività di gestione calore a favore degli Enti Pubblici soci direttamente o indirettamente,
- che la ditta ha comprovata esperienza nel settore essendo stata affidataria in house providing del servizio di gestione calore di una cinquantina di comuni soci;

Ricordato che non esiste una definizione legislativa di servizio pubblico locale e che la giurisprudenza amministrativa, pur essendo stata divisa in passato, ha ora consolidato l'orientamento di non qualificare come servizi pubblici locali quelle attività, come la gestione calore di edifici pubblici, che si presenta tendenzialmente come servizio fruito in prevalenza dall'apparato comunale piuttosto che direttamente dalla collettività indistinta dei cittadini;

Sottolineato inoltre che l'affidamento diretto (in house) di servizi alle società pubbliche strumentali non viene limitato ai soli servizi pubblici locali né dalla normativa comunitaria né dalla normativa nazionale (art. 16, comma 1 del D. Lgs. 175/2016);

Preso atto che l'art. 4 del D.L. n. 138/2011, il quale disponeva la nuova disciplina di affidamento, anche in house, dei servizi pubblici locali a seguito del referendum popolare del giugno 2011, che aveva abrogato la precedente normativa recata dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 199/2012, in quanto riproduceva in larga parte la normativa abrogata con il referendum stesso e non risultava rispettoso quindi della volontà popolare;

Considerato inoltre che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 762/2013 ha rilevato che, stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2001 "è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito della eccezionalità del modello in house" e che recentemente anche il TAR Liguria con la sentenza n. 120/2016, ha affermato che l'affidamento diretto o "in house", lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici, costituisce invece una delle normali forme organizzative per lo svolgimento del servizio;

Richiamato l'art. 4, comma 8, del D.L. 95/2012 il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house";

Considerato che i principi comunitari in materia di affidamento in house dei servizi pubblici locali, codificati nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 stabiliscono che per

l'affidamento in house devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri uffici;
- la società affidataria deve realizzare oltre l'ottanta per cento delle proprie attività con l'ente o gli enti controllanti,
- nella società affidataria non vi deve essere alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non consentano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Nel caso di compagini societarie a partecipazione plurima, è poi sancito che:

- le amministrazioni aggiudicatrici devono avere (anche congiuntamente) un proprio rappresentante negli organi decisionali del soggetto affidatario;
- le medesime devono esercitare congiuntamente sull'affidatario un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative;
- il soggetto affidatario non deve perseguire interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti controllanti;

Preso atto che la società Bim Piave Nuove Energie S.r.l. dichiara di possedere i requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata, in quanto:

- società partecipata per il 90% dal Consorzio (pubblico) Bim Piave e per il 10% da Asco Holding S.r.l. la quale presenta una compagine plurima interamente pubblica, ad eccezione di una esigua quota pari allo 0.46% in mano privata, con riflessi non significativi sulla partecipazione della S.r.l., la cui ricaduta indiretta su Bim Piave Nuove Energie risulta pari allo 0,046%;
- soggetta a controllo analogo, non solo in forma congiunta, anche in forma indiretta in conseguenza della compagine plurima che si riscontra sia in Consorzio Bim Piave sia in Asco Holding S.r.l.;
- nel caso di specie il controllo analogo in forma congiunta viene esercitato mediante l'istituzione di uno specifico organismo interno alla società medesima, denominato Consiglio di partecipazione ed espressione diretta degli enti locali affidanti, regolato nel suo funzionamento e nei suoi poteri da uno specifico "Regolamento per l'esercizio sulla società di gestione Bim Piave Nuove Energie S.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali" approvato dall'assemblea dei soci, nel suo ultimo aggiornamento, con delibera dell'assemblea in data 23 gennaio 2015. Detto organismo è chiamato in particolare a svolgere compiti e funzioni preordinati ad indirizzare la vita della società, controllare e monitorare la gestione sociale e formare le decisioni che gli organi societari devono assumere;
- il controllo analogo indiretto, come previsto dall'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, è esercitato anche attraverso Asco Holding S.r.l. in quanto il sopra richiamato regolamento per l'esercizio del controllo analogo include adeguate forme di rappresentanza anche per il socio minoritario;
- realizzante l'intera propria attività esclusivamente a favore degli enti pubblici che la controllano;

Ritenuto opportuno avvalersi per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, in via prioritaria degli organismi strumentali appositamente creati per realizzare la cd "autoproduzione" da parte della Pubblica Amministrazione che acquisisce beni o servizi attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi" e cioè alla cd esternalizzazione e in definitiva al mercato;

Vista in particolare l'offerta formulata dalla società Bim Piave Nuove Energie S.r.l. (allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 11 ottobre 2016) per la

fornitura dei servizi nella stessa meglio precisati così come evidenti anche nella relazione tecnica che si allega alla presente deliberazione;

Vista l'allegata relazione sull'affidamento in house del servizio in argomento predisposta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, anche alla luce del comunicato ANAC in data 5 agosto 2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi:

Vicesindaco Silvana Boer – ricorda che non è più possibile ricorrere all'approvvigionamento diretto del gas metano ma che il gestore può essere scelto tramite CONSIP. E' stata quindi valutata la possibilità dell'affidamento diretto a Bim Piave Nuove Energie S.r.l. del servizio di riscaldamento e produzione dell'acqua calda sanitaria negli edifici di proprietà o condotti dall'amministrazione comunale.

I prezzi di Bim Piave più convenienti. Inoltre sulla società è possibile effettuare un controllo analogo, cioè Bim Piave Nuove Energie, confrontati con i prezzi CONSIP, sono risultati più convenienti come si evince dall'allegato alla relazione sull'affidamento del servizio gestione calore. Inoltre c'è stato pure un confronto con altri comuni che già da anni hanno affidato la gestione a Bim Piave ed hanno espresso soddisfazione per la gestione.

La durata del servizio è stata stabilita in sette anni decorrenti da ottobre 2016 a settembre 2023 ed il costo complessivo è di 181.200,00 euro, IVA inclusa. Nel servizio è inclusa anche la gestione del calore degli impianti sportivi come pure la gestione degli impianti di condizionamento.

Consigliere Gino Redigolo – chiede se Bim Piave si limiterà a fare la gestione ordinaria e se gli impianti sono tutti a norma.

Vicesindaco Silvana Boer – Riferisce il servizio riguarda solo la gestione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria degli impianti si potrà procedere tramite l'affidamento allo stesso Bim Piave oppure dando l'incarico ad altra ditta.

Consigliere Claudio Rorato - Non ha visto nell'elenco degli impianti di raffrescamento l'impianto di condizionamento del municipio e in soffitta ci sono parecchie macchine il cui consumo è elevato.

Vicesindaco Silvana Boer – Evidentemente si tratta di una dimenticanza e si provvederà ad integrare.

Consigliere Luciano De Bianchi – evidenzia che con questa procedura sono state tagliate fuori le aziende del territorio. Chiede che vengano effettuati dei controlli e che alla fine dell'anno venga presentato un conto trasparente sia del costo del gas che delle manutenzioni.

Vicesindaco Silvana Boer – afferma che sui circa 180.000,00 euro di spesa il costo maggiore è rappresentato dal consumo di gas. Afferma inoltre che anche loro si rendono conto che così le ditte del territorio non lavorano ma è la legge che impone la procedura di scelta del gestore. Fa inoltre presente che l'appalto dura sette anni ma il contratto può essere risolto ad ogni fine anno. Nei mesi di luglio/agosto si farà un bilancio sull'andamento del servizio.

Consigliere Luciano De Bianchi – dichiara che il suo intervento sopra riportato vale come dichiarazione di voto.

Con voti n. 10 favorevoli (n. 9 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan), n. 3 astenuti (Consiglieri Luciano De Bianchi, Giulia Nardi e Claudio Rorato);

DELIBERA

1. di approvare l'affidamento diretto, in house providing, del servizio gestione calore degli immobili del Comune di Ponte di Piave alla società Bim Piave Nuove Energie S.r.l.;
2. di approvare la relazione tecnica che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di dare atto che l'offerta presentata dalla società Bim Piave Nuove Energie S.r.l. ed allegata alla deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 11 ottobre 2016 è stata valutata e risulta conveniente per le esigenze dell'amministrazione comunale.

La presente deliberazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi n. 12 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 14/12/2016

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. CELLA MAURIZIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 14/12/2016

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone